



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sulla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali».**

Repertorio atti n. 26 /CU del 25 marzo 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 25 marzo 2021:

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, «*Codice della Protezione civile*» così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n.4, recante «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018 recante "Codice della Protezione civile"*»;

VISTO in particolare l'articolo 18 - *Pianificazione di protezione civile*, comma 4, del sopracitato decreto n.1/2018, ove è stabilito che «le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

VISTO l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, ove al comma 3 è statuito che «l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4»;

VISTO inoltre l'articolo 5 del decreto legislativo n.1/2018, ove, al comma 2 è stabilito che «il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori»;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 11 del *Codice della protezione civile*, in cui è prescritto che «le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio»;

VISTO l'articolo 12 del Codice di cui sopra, ove al comma 2 si stabilisce che «i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;



*Handwritten initials*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO infine l'articolo 15 del decreto legislativo n.1/2018, ove al comma 3 è previsto che «il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate»;

VISTO lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*» inviato dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 15 febbraio 2021, con nota prot. n. 8171, alla Segreteria di questa Conferenza e da questa trasmesso alle Amministrazioni interessate il giorno successivo con nota prot. DAR n. 2750;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenuta in modalità teleconferenza il 2 marzo 2021, che hanno evidenziato un sostanziale avviso favorevole al provvedimento dei soggetti intervenuti;

VISTO la nuova stesura del provvedimento in oggetto, che recepisce le modifiche concordate in sede di riunione tecnica, inviata dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 9 marzo 2021, con nota prot. n. 11895, alla Segreteria di questa Conferenza e da questa diramata in pari data alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 3945;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le raccomandazioni contenute nel documento consegnato in corso di seduta (all.1);
- l'ANCI, di concerto con l'UPI, ha espresso avviso favorevole all'intesa richiedendo, in un documento consegnato in corso di seduta (all.2), un emendamento al testo e l'avvio immediato di un Tavolo in Conferenza Unificata;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, sulla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «*Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali*», nei termini di cui in premessa.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



Il Presidente

On. Mariastella Gelmini

*Mariastella Gelmini*

*h*

25-03-2021

Alleg. 1



21/32/CU17/C13

**POSIZIONE SULLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI RECANTE "INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE  
DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE AI DIVERSI LIVELLI  
TERRITORIALI".**



**Intesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.**

***Punto 17) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sulla direttiva in oggetto, con la raccomandazione che sia eliminata dal paragrafo "Livello territoriale comunale" del capitolo "b. I centri operativi di coordinamento e le sale operative" (pagina 14 dell'allegato) la seguente frase:

*"Nel caso di Comuni con gestione associata a livello di ambito territoriale il COC può essere attivato presso il CCA ovvero, in caso di attivazione del COC presso la sede comunale, il CCA potrà fornire il supporto necessario all'operatività del COC medesimo."*

Roma, 25 marzo 2021



## CONFERENZA UNIFICATA

25 MARZO 2021

### NOTA PUNTO 17

#### **Schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”**

La direttiva, da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Codice della Protezione Civile, d.lgs. n. 1/2018, con lo scopo di definire le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione, del loro monitoraggio, aggiornamento e valutazione, oltre che per garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori è frutto di un lungo percorso di condivisione svolto con il Dipartimento della Protezione Civile e con le Regioni al fine di renderlo sempre più coerente e aderente ai diversi obiettivi che il nuovo Codice di Protezione civile assegna ai Comuni, alle Regioni e al Dipartimento nazionale in materia di pianificazione e preparazione alle emergenze.

Il documento contiene una serie di nuovi elementi strategici nonché elementi minimi indispensabili per i contenuti dei piani comunali di protezione civile.

Il processo di attuazione del nuovo Codice di Protezione civile e la Direttiva in esame sulla omogeneizzazione delle disposizioni in materia di pianificazione su scala nazionale, segnala innanzitutto la necessità di prevedere un tempo congruo per l'adeguamento alle nuove disposizioni non solo per la pianificazione regionale come già previsto ma anche per l'adeguamento dei Piani comunali di Protezione Civile.

In tal senso, **nell'esprimere l'intesa sul provvedimento, si ritiene necessario intervenire con una modifica al testo con il seguente emendamento che si raccomanda di accogliere:**

*Al Paragrafo 2 2. "Disposizioni finali" dopo le disposizioni dedicate alle regioni **inserire il seguente periodo:** "I Comuni provvedono ad aggiornare i Piani comunali ai contenuti della presente Direttiva e alla disposizioni regionali attuative entro i successivi dodici mesi".*

Si segnalano inoltre diversi punti di criticità che rimangono aperti e legati alla attuazione sul territorio degli standard fissati dalla direttiva in esame nonché, più in generale, dal nuovo Codice della Protezione Civile d.lgs. n. 1/2018 che ha introdotto una nuova


articolazione di “servizi territoriali” di protezione civile a partire da quelli comunali ed intercomunali. Si ricorda, anche in questa sede, che il Decreto legislativo n. 1 del 2018 che ha introdotto tali rilevanti novità è stato adottato con clausola di invarianza finanziaria - non consentendo di intervenire compiutamente su tali aspetti e rimandando il tema del sostegno finanziario degli stessi servizi territoriali a livello regionale. Appare necessario e urgente un intervento con una norma primaria che affronti tale tema, tenendo conto che la materia della protezione civile è materia concorrente fra Stato e Regioni.

La Direttiva in esame quando dovrà essere applicata su scala territoriale richiederà un **forte impegno da parte dei Comuni**, ai quali sono richieste attività puntuali di aggiornamento dei piani e riorganizzazione delle strutture operative, che implicano la necessità di poter disporre di **personale qualificato e di risorse adeguate**. Si tratta di questioni segnalate con forza dall'ANCI in questi anni durante il percorso di innovazione delle norme di settore, che oggi non sono più rinviabili, e che devono essere affrontate per evitare ricadute negative sui Comuni, specie i più piccoli, che rimangono l'anello terminale della catena.

Per tali ragioni, **nell'esprimere l'intesa si chiede anche l'avvio immediato di un Tavolo in sede di Conferenza Unificata per la condivisione di un documento di impegni nella forma dell'Accordo** per la condivisione del necessario percorso di accompagnamento per i Comuni da parte di regioni e Dipartimento della Protezione Civile, così da poter creare il presupposto per l'attuazione nel concreto della norma, a partire dalla ricognizione delle risorse, stabilendo priorità e meccanismi di finanziamento, presupposti indispensabili a tradurre nel concreto i principi enunciati dalla Direttiva.

I punti di criticità comprendono i **servizi territoriali** che dovrebbero operare in attuazione dei piani a livello di Ambito territoriale, per i quali è necessario definire come si accompagna l'attuazione ordinata da parte delle regioni e quali strumenti le regioni intendono mettere in campo per sostenere tali misure soprattutto a favore dei comuni, anche prevedendo risorse dedicate del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 1/2018, oltre che con risorse dedicate a valere sul **Piano Nazionale di ripresa e Resilienza che sembrerebbe non comprendere le attività di Protezione Civile**.

Altra questione aperta è quella legata al **personale**, più volte segnalata nelle interlocuzioni con gli organi parlamentari e governativi, rispetto alla quale è necessario avviare percorsi formativi dedicati definendo i relativi profili professionali tuttora mancanti, prevedendo **possibilità assunzionali, che ad oggi per la protezione civile - funzione fondamentale dei Comuni - nel nuovo piano per il personale della PA del governo sembrano mancare**. In assenza di un intervento in questo ambito è verosimile che con il pensionamento e la riduzione progressiva di personale venga a mancare disponibilità per il settore della protezione civile in ambito comunale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.